









ORGANO DI AMMINISTRAZIONE E ORGANO DI CONTROLLO

DESCRIZIONE 1	DESCRIZIONE 2	AC	ASD	APS	ODV
<p align="center">COSTITUZIONE ITALIANA</p> <p><i>Art. 18. I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.</i></p> <p align="center">CODICE CIVILE</p> <p><i>Art. 36. (Ordinamento e amministrazione delle associazioni non riconosciute) L'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute come persone giuridiche sono regolati dagli accordi degli associati. Le dette associazioni possono stare in giudizio nella persona di coloro ai quali, secondo questi accordi, e' conferita la presidenza o la direzione</i></p> <p><i>Art. 37. (Fondo comune). I contributi degli associati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo comune dell'associazione. Finche' questa dura, i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, ne' pretenderne la quota in caso di recesso.</i></p> <p><i>Art. 38. (Obbligazioni). Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.</i></p>	<p align="center">Finalita' ed oggetto Art. 1.</p> <p>Al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, in attuazione degli articoli 2, 3, 4, 9, 18 e 118, quarto comma, della Costituzione, il presente Codice provvede al riordino e alla revisione organica della disciplina vigente in materia di enti del Terzo settore.</p> <p align="center">Art. 2 Principi generali</p> <p>1. E' riconosciuto il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attivita' di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarieta' e pluralismo, ne e' promosso lo sviluppo salvaguardandone la spontaneita' ed autonomia, e ne e' favorito l'apporto originale per il perseguimento di finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali.</p> <p align="center">Art. 3 Norme applicabili</p> <p>1. Le disposizioni del presente Codice si applicano, ove non derogate ed in quanto compatibili, anche alle categorie di enti del Terzo settore che hanno una disciplina particolare. 2. Per quanto non previsto dal presente Codice, agli enti del Terzo settore si applicano, in quanto compatibili, le norme del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione. 3. Salvo quanto previsto dal Capo II del Titolo VIII, le disposizioni del presente Codice non si applicano agli enti di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.</p>	<p align="center">■</p>	<p align="center">■</p>	<p align="center">■</p>	<p align="center">■</p>

ENTI DEL TERZO SETTORE	ENTI DEL TERZO SETTORE	AC	ASD	APS	ODV
<p align="center"><u>Titolo II</u> <u>DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE</u> <u>IN GENERALE</u></p> <p align="center"><u>Art. 4</u> <u>Enti del Terzo settore</u></p>	<p>Art. 4 Enti del Terzo settore 1. Sono enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore</p>				
DELIBERE ORGANI	DELIBERE ORGANI				
<p align="center"><u>Titolo III</u> <u>DEL VOLONTARIO E DELL'ATTIVITA'</u> <u>DI VOLONTARIATO</u></p> <p align="center"><u>Art. 17</u> <u>Volontario</u> <u>e attività di volontariato</u></p> <p align="center">ATTENZIONE I LIMITI SPESE DA RIMBORSARE DEVONO ESSERE DELIBERATI.</p>	<p>3. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.</p> <p>Al volontario possono essere rimborsate dall'ente del Terzo settore tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo.</p> <p>Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.</p>				

<p>ATTENZIONE I LIMITI DEI RIMBORSI SPESE FORFETTARI DEVONO ESSERE DELIBERATI</p>	<p>4. Ai fini di cui al comma 3, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purche' non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attivita' di volontariato per le quali e' ammessa questa modalita' di rimborso. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle attivita' di volontariato aventi ad oggetto la donazione di sangue e di organi.</p> <p>7. Le disposizioni di cui al presente titolo non si applicano agli operatori volontari del servizio civile universale, al personale impiegato all'estero a titolo volontario nelle attivita' di cooperazione internazionale allo sviluppo, nonche' agli operatori che prestano le attivita' di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 7</p>				
---	--	--	--	--	--

<p style="text-align: center;"><u>Titolo IV</u> DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE FONDAZIONI DEL TERZO SETTORE <u>Capo I Disposizioni generali</u></p> <p style="text-align: center;"><u>Art. 20</u> <u>Ambito di applicazione</u></p>	<p>1. Le disposizioni del presente titolo si applicano a tutti gli enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, o di fondazione.</p>				
<p style="text-align: center;"><u>Titolo IV</u> DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE FONDAZIONI DEL TERZO SETTORE <u>Capo II</u> Della Costituzione</p> <p style="text-align: center;"><u>Art. 21</u> <u>Atto costitutivo e statuto</u> DA APPLICARE A TUTTI I TIPI DI ENTI.</p>	<p>1. L'atto costitutivo deve indicare le norme sull'ordinamento, l'amministrazione e la rappresentanza dell'ente; la nomina dei primi componenti degli organi sociali obbligatori e, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;</p> <p>2. Lo statuto contenente le norme relative al funzionamento dell'ente, anche se forma oggetto di atto separato, costituisce parte integrante dell'atto costitutivo. In caso di contrasto tra le clausole dell'atto costitutivo e quelle dello statuto prevalgono le seconde.</p>				

ORGANI DI AMMINISTRAZIONE	ORGANI DI AMMINISTRAZIONE	AC	ASD	APS	ODV
<p style="text-align: center;"><u>Titolo IV</u> <u>DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE FONDAZIONI DEL TERZO SETTORE</u> Capo III Dell'ordinamento e della amministrazione</p> <p style="text-align: center;"><u>Art. 26</u> <u>Organo di amministrazione</u></p> <p style="text-align: center;">DA APPLICARE A TUTTI I TIPI DI ENTI.</p> <p style="text-align: center;">E' IMPORTANTE IL CONTENUTO DELL'ATTO COSTITUTIVO E STATUTO.</p> <p>Questo articolo detta le regole per la nomina/elezione del Consiglio Direttivo.</p>	<p>1. Nelle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore deve essere nominato un organo di amministrazione. Salvo quanto previsto dall'articolo 25, comma 2, la nomina degli amministratori spetta all'assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati nell'atto costitutivo.</p> <p>2. La maggioranza degli amministratori e' scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. (Nota. Il presente comma viola l'art. 36 del Codice civile) (Note articolo 2382 del codice civile. Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi)</p> <p>3. L'atto costitutivo o lo statuto possono subordinare l'assunzione della carica di amministratore al possesso di specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, anche con riferimento ai requisiti al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di rappresentanza o reti associative del Terzo settore. Si applica in tal caso l'articolo 2382 del codice civile.</p> <p>4. L'atto costitutivo o lo statuto possono prevedere che uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di associati.</p> <p>5. La nomina di uno o più amministratori</p>				

ATTENZIONE
DATI DEI COMPONENTI
DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
da iscrivere al Registro Unico
ENTRO 30 GIORNI
DALLA NOMINA

puo' essere attribuita dall'atto costitutivo o dallo statuto ad enti del Terzo settore o senza scopo di lucro,
ad enti di cui all'articolo 4, comma 3,
o a lavoratori o utenti dell'ente.

**In ogni caso,
la nomina della maggioranza degli amministratori e',
salvo quanto previsto dall'articolo 25, comma 2,
riservata all'assemblea.**

**6. Gli amministratori,
entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina,
devono chiederne
l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo
settore,
indicando per ciascuno di essi
il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita,
il domicilio e la cittadinanza,
nonche' a quali di essi
e' attribuita la rappresentanza dell'ente,
precisando se disgiuntamente o congiuntamente.**

**7. Il potere di rappresentanza
attribuito agli amministratori e' generale.
Le limitazioni
del potere di rappresentanza
non sono opponibili ai terzi
se non sono iscritte
nel Registro unico nazionale del Terzo settore
o se non si prova
che i terzi ne erano a conoscenza.**

**8. Nelle fondazioni del Terzo settore
deve essere nominato un organo di amministrazione.
Si applica l'articolo 2382 del codice civile.
Si applicano i commi 3, 6 e 7.
Nelle fondazioni del Terzo settore
il cui statuto preveda la costituzione
di un organo assembleare o di indirizzo,
comunque denominato,**

	<p>possono trovare applicazione, in quanto compatibili, i commi 4 e 5.</p>				
<p style="text-align: center;"><u>Titolo V</u> <u>DI PARTICOLARI CATEGORIE</u> <u>DI ENTI DEL TERZO SETTORE</u> Capo I Delle organizzazioni di volontariato</p> <p style="text-align: center;"><u>Art. 34</u> <u>Ordinamento ed</u> <u>amministrazione</u></p>	<p>1. Tutti gli amministratori delle organizzazioni di volontariato sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dalle organizzazioni di volontariato associate. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. (Nota. Art. 2382. ((Cause di ineleggibilita' e di decadenza.)) ((Non puo' essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi e' stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacita' ad esercitare uffici direttivi.))</p> <p>2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 30, comma 5 che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non puo' essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attivita' prestata ai fini dello svolgimento della funzione. (Nota. Art. 2397. (Composizione del collegio). Il collegio sindacale si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci. Devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.)</p>				<p>ODV</p>

Titolo IV
DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE
FONDAZIONI DEL TERZO SETTORE

Capo III
Dell'ordinamento e della amministrazione

Art. 27
Conflitto di interessi

DA APPLICARE
A TUTTI I TIPI DI ENTI

1. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

(Note articolo 2475-ter del codice civile.

I contratti conclusi dagli amministratori che hanno la rappresentanza della società in conflitto di interessi, per conto proprio o di terzi, con la medesima possono essere annullati ⁽¹⁾ su domanda della società, se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo.

Le decisioni adottate dal consiglio di amministrazione con il voto determinante di un amministratore

in conflitto di interessi con la società, qualora le cagionino un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro novanta giorni dagli amministratori e, ove esistenti,

dai soggetti previsti dall'articolo [2477](#).

In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della decisione.)

--	--	--	--	--

ORGANO DI CONTROLLO	ORGANO DI CONTROLLO	AC	ASD	APS	ODV
<p style="text-align: center;"><u>Titolo IV</u> <u>DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE</u> <u>FONDAZIONI DEL TERZO SETTORE</u></p> <p style="text-align: center;">Capo III Dell'ordinamento e della amministrazione</p> <p style="text-align: center;"><u>Art. 29</u> <u>Denuncia al tribunale e ai</u> <u>componenti dell'organo di</u> <u>controllo</u></p> <p style="text-align: center;">DA APPLICARE A TUTTI I TIPI DI ENTI</p> <p style="text-align: center;">NON CONFORME ALL'ARTICOLO 36 DEL CODICE CIVILE.</p>	<p>1. Almeno un decimo degli associati, l'organo di controllo, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti ovvero il pubblico ministero possono agire ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile, in quanto compatibile. <i>(Nota incompatibile con art. 36 Codice Civile,</i> Riformulazione "Almeno un decimo degli associati, l'organo di controllo, uno o più componenti dell'organo di amministrazione, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti ovvero il pubblico ministero possono agire ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile") <i>(Note articolo 2409 del codice civile. Se vi è fondato sospetto</i> <i>che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano</i> <i>compiuto gravi irregolarità nella gestione che possono arrecare</i> <i>danno alla società o a una o più società controllate, i soci che</i> <i>rappresentano il decimo del capitale sociale o, nelle società che</i> <i>fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, il ventesimo del</i> <i>capitale sociale possono denunciare i fatti al tribunale [2392,</i> <i>2400] con ricorso notificato anche alla società. Lo statuto può</i> <i>prevedere percentuali minori di partecipazione.</i> <i>Il tribunale, sentiti in camera di consiglio gli amministratori e i</i> <i>sindaci, può ordinare l'ispezione dell'amministrazione della</i> <i>società a spese dei soci richiedenti, subordinandola, se del caso,</i> <i>alla prestazione di una cauzione [119 c.p.c.]. Il provvedimento è</i> <i>reclamabile.</i> <i>Il tribunale non ordina l'ispezione e sospende per un periodo</i> <i>determinato il procedimento se l'assemblea sostituisce gli</i> <i>amministratori e i sindaci con soggetti di adeguata</i> <i>professionalità, che si attivano senza indugio per accertare se le</i> <i>violazioni sussistono e, in caso positivo, per eliminarle, riferendo</i> <i>al tribunale sugli accertamenti e le attività compiute.</i> <i>Se le violazioni denunciate sussistono ovvero se gli accertamenti e</i> <i>le attività compiute ai sensi del terzo comma risultano</i> <i>insufficienti alla loro eliminazione, il tribunale può disporre gli</i></p>				

opportuni provvedimenti provvisori e convocare l'assemblea [2363, 2364, 2364 bis, 2366] per le conseguenti deliberazioni. Nei casi più gravi può revocare gli amministratori ed eventualmente anche i sindaci [2487] e nominare un amministratore giudiziario, determinandone i poteri e la durata (1).

L'amministratore giudiziario può proporre l'azione di responsabilità contro gli amministratori [2393, 2393 bis, 2394, 2394 bis] e i sindaci [2407]. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 2393.

Prima della scadenza del suo incarico l'amministratore giudiziario rende conto al tribunale che lo ha nominato; convoca e presiede l'assemblea per la nomina dei nuovi amministratori e sindaci o per proporre, se del caso, la messa in liquidazione della società o la sua ammissione ad una procedura concorsuale.

I provvedimenti previsti da questo articolo possono essere adottati anche su richiesta del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo sulla gestione, nonché, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, del pubblico ministero (2); in questi casi le spese per l'ispezione sono a carico della società)

2. Ogni associato, ovvero almeno un decimo degli associati nelle associazioni, riconosciute o non riconosciute, **che hanno piu' di 500 associati,** può denunciare i fatti che ritiene censurabili all'organo di controllo, se nominato, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione all'assemblea. Se la denuncia è fatta da almeno un ventesimo degli associati dell'ente, l'organo di controllo deve agire ai sensi dell'articolo 2408, secondo comma, del codice civile.

(Note articolo 2408, secondo comma, del codice civile. Se la denuncia è fatta da tanti soci che rappresentino un ventesimo del

	<p>capitale sociale o un cinquantesimo nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, il collegio sindacale deve indagare senza ritardo sui fatti denunciati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all'assemblea; deve altresì, nelle ipotesi previste dal secondo comma dell'articolo 2406, convocare l'assemblea [2364, n. 4, 2366]. Lo statuto può prevedere per la denuncia percentuali minori di partecipazione) (Nota incompatibile con art. 36 Codice Civile, Eliminre. "che hanno piu' di 500 associati")</p> <p>3. Il presente articolo non si applica agli enti di cui all'articolo 4, comma 3.</p>				
<p style="text-align: center;"><u>Titolo IV</u> <u>DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE FONDAZIONI DEL TERZO SETTORE</u> Capo III Dell'ordinamento e della amministrazione</p> <p style="text-align: center;"><u>Art. 30</u> <u>Organo di controllo</u></p> <p style="text-align: center;">DA APPLICARE A TUTTI I TIPI DI ENTI</p> <p style="text-align: center;">ORGANO DI CONTROLLO OBBLIGATORIO SE SI SUPERANO GLI IMPORTI DEL COMMA 2</p>	<p>1. Nelle fondazioni del Terzo settore deve essere nominato un organo di controllo, anche monocratico.</p> <p>2. Nelle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore, la nomina di un organo di controllo, anche monocratico, e' obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:</p> <p style="margin-left: 20px;">a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;</p> <p style="margin-left: 20px;">b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro;</p> <p style="margin-left: 20px;">c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unita'.</p> <p>3. L'obbligo di cui al comma 2 cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.</p> <p>4. La nomina dell'organo di controllo e' altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10.</p> <p>5. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti</p>				

**CONTROLLO
AMMINISTRATIVO
E CONTABILE**

**ATTENZIONE
A QUESTO MONITORAGGIO
DO OSSERVANZA**

ATTENSTAZIONE BILANCIO

di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile.
Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

6. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, **qualora applicabili**, nonche' sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

7. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformita' alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale da' atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

8. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo,

	<p>e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.</p>				
<p style="text-align: center;"><u>Titolo IV</u> <u>DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE FONDAZIONI DEL TERZO SETTORE</u> Capo III Dell'ordinamento e della amministrazione <u>Art. 31</u> <u>Revisione legale dei conti</u></p> <p style="text-align: center;">DA APPLICARE A TUTTI I TIPI DI ENTI REVISORE LEGALE DEI CONTI OBBLIGATORIO SE SI SUPERANO GLI IMPORTI DEL COMMA 1</p>	<p>1. Salvo quanto previsto dall'articolo 30, comma 6, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, e le fondazioni del Terzo settore devono nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:</p> <p style="margin-left: 20px;">a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro;</p> <p style="margin-left: 20px;">b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro;</p> <p style="margin-left: 20px;">c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità'.</p> <p>2. L'obbligo di cui al comma 1 cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.</p> <p>3. La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10.</p> <p><i>(Note articolo 10. Gli enti del Terzo settore dotati di personalità giuridica)</i></p>				

RESPONSABILITA'	RESPONSABILITA'				
<p align="center"> <u>Titolo IV</u> DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE FONDAZIONI DEL TERZO SETTORE Dell'ordinamento e della amministrazione </p> <p align="center"> <u>Art. 28</u> Responsabilita' </p> <p align="center"> DA APPLICARE A TUTTI I TIPI DI ENTI </p> <p align="center"> ATTENZIONE A RESPONSABILITA' DEI SOGGETTI DEL COMMA 1 </p>	<p>1. Gli amministratori, i direttori, i componenti dell'organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti rispondono nei confronti</p> <p style="padding-left: 40px;">dell'ente, dei creditori sociali, del fondatore, degli associati e dei terzi,</p> <p>ai sensi degli articoli 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 del codice civile e dell'articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in quanto compatibili.</p>				
<p align="center"> <u>Titolo VI</u> DEL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE </p> <p align="center"> <u>Art. 48</u> Contenuto e aggiornamento </p> <p align="center"> Questo articolo fa comprendere le responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo. </p>	<p>1. Nel Registro unico nazionale del Terzo settore devono risultare per ciascun ente almeno le seguenti informazioni:</p> <p>la denominazione; la forma giuridica; la sede legale, con l'indicazione di eventuali sedi secondarie; la data di costituzione; l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 5, il codice fiscale o la partita IVA; il possesso della personalità giuridica e il patrimonio minimo di cui all'articolo 22, comma 4 <i>(con personalità giuridica)</i>;</p> <p>le generalità dei soggetti che hanno la rappresentanza legale dell'ente; le generalità dei soggetti che ricoprono cariche sociali con indicazione di poteri e limitazioni.</p>				

2. Nel Registro devono inoltre essere iscritte le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, le deliberazioni di trasformazione, fusione, scissione, di scioglimento, estinzione, liquidazione e cancellazione, i provvedimenti che ordinano lo scioglimento, dispongono la cancellazione o accertano l'estinzione, le generalita' dei liquidatori e tutti gli altri atti e fatti
la cui iscrizione e' espressamente prevista da norme di legge o di regolamento.

3. I rendiconti e i bilanci di cui agli articoli 13 e 14 e i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente devono essere depositati entro il 30 giugno di ogni anno. Entro trenta giorni decorrenti da ciascuna modifica, devono essere pubblicate le informazioni aggiornate e depositati gli atti di cui ai commi 1 e 2, incluso l'eventuale riconoscimento della personalita' giuridica.

(Nota Modifica

“I rendiconti e i bilanci di cui agli articoli 13 e 14”

con

“I rendiconti e i bilanci di cui agli articoli 13, comma 7 e 14, comma 1”)

4. In caso di mancato o incompleto deposito degli atti e dei loro aggiornamenti nonche' di quelli relativi alle informazioni obbligatorie di cui al presente articolo nel rispetto dei termini in esso previsti, l'ufficio del registro diffida l'ente del Terzo settore ad adempiere all'obbligo suddetto, **assegnando un termine non superiore a centottanta giorni**, decorsi inutilmente i quali l'ente e' cancellato dal Registro.

5. Del deposito degli atti e

della completezza delle informazioni di cui al presente articolo **e dei relativi aggiornamenti sono onerati gli amministratori.**

Si applica l'articolo 2630 del codice civile.

6. All'atto della registrazione degli enti del Terzo settore di cui all'articolo 31, comma 1, l'ufficio del registro unico nazionale acquisisce la relativa informazione antimafia.

SOCI	SOCI	AC	ASD	APS	ODV
<p align="center"> <u>Titolo V</u> <u>DI PARTICOLARI CATEGORIE</u> <u>DI ENTI DEL TERZO SETTORE</u> Capo III Dell'ordinamento e della amministrazione <u>Art. 23</u> <u>Procedura di ammissione e</u> <u>carattere aperto</u> <u>delle associazioni</u> DA APPLICARE A TUTTI I TIPI DI ENTI. E' IMPORTANTISSIMO IL CONTENUTO DELL'ATTO COSTITUTIVO E STATUTO. </p>	<p>1. Se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, in un'associazione, riconosciuta o non riconosciuta, del Terzo settore l'ammissione di un nuovo associato e' fatta con deliberazione dell'organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione e' comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.</p> <p>2. Se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, l'organo competente ai sensi del comma 1 deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.</p> <p>3. Se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, chi ha proposto la domanda puo' entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci, l'assemblea o un altro organo eletto dalla medesima, che deliberano sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.</p> <p>4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle fondazioni del Terzo settore il cui statuto preveda la costituzione di un organo assembleare o di indirizzo, comunque denominato, in quanto compatibili ed ove non derogate dallo statuto.</p>	■	■	■	■
		■	■	■	■

AC= Associazioni Culturali. **ASD**=Associazioni Sportive Dilettantistiche. **APS**=Associazioni di Prozione Sociale. **ODV**= Organizzazioni/Associazioni di Volontariato.

Per le quattro colonne a destra:

a) Il colore verde, indica che la norma è in vigore;

b) Il colore grigio, indica che la norma sarà in vigore dal 01/01/2018, solo per ONLUS, APS e ODV;

c) Il colore rosso, indica che la norma entrerà in vigore entro un anno dal 03/08/2017 oppure nell'esercizio successivo dell'entrata in esercizio del Registro Unico del Terzo Settore.